

**N. 198-1/2024 p.u.**



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE IV CIVILE**

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel giudizio di omologazione del concordato minore presentato da Bianco Mauro iscritto al n. 198/ 2024 P.U.

Fatto e diritto.

Bianco Mauro, socio della società Minerva Case Leno di Lazzari Simona & C snc, ha formulato proposta di concordato minore che prevedeva il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e il pagamento del 6% dei creditori, sia privilegiati che chirografari.

Per l'adempimento della proposta, il debitore ha fatto presente che la signora Rossetti Carla avrebbe versato a titolo di liberalità la somma di euro 10.000,00.

Il ricorrente ha precisato che l'immobile di sua proprietà sito in Leno non sarebbe stato messo a disposizione dei creditori, in quanto il valore dello stesso, al netto delle ipoteche, sarebbe stato nullo.

Con decreto del 29.4.2024, la procedura di concordato è stata dichiarata aperta.

Con relazione del 9.7.2024, l'OCC ha dichiarato che la proposta concordataria non era stata approvata dai creditori, considerato che oltre il 99% degli stessi aveva espresso voto contrario.



Il debitore ha chiesto che il concordato, pur non approvato dai creditori, venisse omologato.

In primo luogo, si deve rilevare che il debitore ha chiesto di poter conservare la propria casa di abitazione e di poter continuare a pagare il mutuo.

Il ricorrente ha affermato che la rata del mutuo è di euro 700,00 mensili e che in caso di affitto la spesa sarebbe pari ad euro 400,00.

Poiché, in caso di liquidazione controllata, vi sarebbe un costo di euro 400,00 al mese a carico del debitore (canone locazione), invece che di 700,00 euro (rata mutuo), non si comprende perché il debitore non potrebbe mettere a disposizione la somma di euro 300,00 in favore dei creditori.

La proposta risulta, quindi, carente, in quanto non correttamente prospettata l'alternativa tra scenario liquidatorio e ipotesi concordataria con riferimento a ciascuno dei creditori.

La relazione dell'OCC non documenta in alcun modo che ciascun creditore verrebbe soddisfatto in misura superiore allo scenario liquidatorio, ma si limita a svolgere una considerazione generale in relazione all'intera massa dei creditori.

D'altra parte, poiché Bianco Mauro ha proposto un concordato in continuità e ha affermato di voler continuare a lavorare presso la società Minerva Case Leno di Lazzari Simona e C di cui è socio, è evidente che la possibilità che la presente procedura sia idonea ad eliminare lo stato di insolvenza del proponente, consentendo a questi di far fronte con regolarità alle obbligazioni future, dipende dall'esito della procedura concordataria relativa alla società Minerva Case Leno di Lazzari Simona e C.



Poiché con decreto in data odierna la domanda di omologa del concordato di detta società è stata rigettata, è evidente come il presente concordato sia deficitario sotto il profilo causale.

Per le ragioni esposte la domanda è respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale,

rigetta la domanda di omologa.

Brescia 24.9.2024

Il Giudice

Dott. Gianluigi Canali

